

PARTE SECONDA

Cap. XI

Strutture e governo della Congregazione

116. *Strutture della Congregazione.*

La nostra Congregazione per conseguire più facilmente le finalità per cui è stata suscitata da Dio, per sostenere le comunità, per rispondere alle diverse esigenze dei luoghi in cui opera e per favorire il suo sviluppo in nuovi paesi, si articola in strutture adeguate. Alcune di esse hanno un carattere permanente come la provincia; altre sono transitorie come la delegazione, il commissariato e la viceprovincia. Le strutture e le case sono persone giuridiche ecclesiastiche.

117. *Governo.*

Il governo nella Congregazione è esercitato collegialmente dai capitoli generale, provinciale, viceprovinciale, e dalla consulta; personalmente dai superiori, da soli o coadiuvati dal loro consiglio. I superiori e i loro vicari devono essere sacerdoti di voti perpetui.

A. Cessazione da incarichi ricevuti per nomina.

Nel caso che un religioso cessi da un ufficio ricevuto per nomina, il superiore competente provvede alla sostituzione, a norma del nostro diritto, fino al compimento del suo mandato.

B. *Dimissione da incarichi ricevuti per nomina.*

Se la cessazione avviene per dimissioni, queste devono essere accettate dal superiore competente. Solo nel caso di dimissioni di un ufficiale generale, di un superiore locale, di un delegato di una delegazione, di un commissario o di un suo consigliere, le procedure per l'accettazione delle dimissioni sono quelle che si seguono per la nomina e successiva eventuale ratifica.

118. *Governo locale.*

La Congregazione manifesta la sua vita e realizza la sua missione nella comunità locale governata da un superiore coadiuvato dal suo consiglio.

119. *Governo provinciale.*

Il governo provinciale promuove e ordina la vita e lo sviluppo della provincia secondo gli orientamenti del governo generale. È costituito dal capitolo provinciale e dal preposito provinciale, coadiuvato dal suo consiglio. In relazione al governo della provincia si configura quello della viceprovincia.

120. *Governo generale.*

Il governo generale ha il compito di garantire l'unità della Congregazione nella fedeltà al carisma e nella missione apostolica e di guidare le comunità e i religiosi nel costante rinnovamento a servizio della Chiesa. È costituito dal capitolo generale, dalla consulta della Congregazione e dal preposito generale coadiuvato dai consiglieri e dagli ufficiali.

Cap. XII

Case della Congregazione

I - Comunità religiosa.

121. *Casa religiosa.*

La casa religiosa è una comunità religiosa che abita in una casa legittimamente costituita, ha un proprio superiore ed è composta da almeno tre religiosi. Erigere, modificare o sopprimere una casa religiosa spetta al superiore maggiore competente, con il consenso del suo consiglio; la decisione deve essere ratificata dal preposito generale con il consenso del suo consiglio. Per l'erezione si richiede il consenso scritto del vescovo diocesano, per la soppressione si deve consultare il medesimo.

A. *Casa filiale e residenza.*

- a) *La casa filiale è una comunità religiosa a carattere transitorio, dipende da una casa religiosa ed è retta da particolare statuto.*
- b) *La residenza è una comunità religiosa a carattere transitorio, dipende immediatamente dal superiore maggiore competente, che la governa per mezzo di un suo delegato.*
- c) *Costituire, modificare o sopprimere una casa filiale o una residenza spetta al superiore maggiore competente con il consenso del suo consiglio; la decisione deve essere ratificata dal preposito generale con il consenso del suo consiglio. Per l'erezione si richiede il consenso scritto del vescovo diocesano, per la soppressione si deve consultare il medesimo.*

d) *Formulare lo statuto della casa filiale è compito del superiore maggiore competente, udita la casa religiosa da cui la filiale dipende. Approvare lo statuto spetta al preposito generale con il consenso del suo consiglio.*

B. *Condizioni per l'apertura.*

Quando si propone l'apertura di nuove case religiose, case filiali o residenze, occorre considerare il bene della Chiesa e della Congregazione e verificare l'esistenza dei requisiti necessari per condurre una vita religiosa secondo le finalità e lo spirito della Congregazione. Inoltre occorre tenere presente la necessità di provvedere opportunamente a quelle già esistenti.

C. *Oratorio.*

Nella casa della comunità religiosa ci deve essere almeno un oratorio, in cui celebrare e conservare l'Eucaristia.

122. *Comunità religiose dipendenti dal preposito generale.*

Dipendono direttamente dal preposito generale:

- 1) la casa religiosa della curia generale;
- 2) le comunità destinate alla formazione di religiosi di più province;
- 3) le comunità istituite per utilità di tutta la Congregazione con statuto particolare.

II - Superiore.

123. *Superiore.*

Il superiore governa la casa religiosa a norma del diritto comune e proprio. Egli esercita l'autorità ponendosi al servizio dei fratelli e aiutando con ogni mezzo i

singoli e la comunità a perseguire il fine proprio dell'opera.

A. *Esercizio dell'autorità.*

Il superiore promuove la vita della comunità congiungendo saggezza, serenità e forza d'animo a umiltà, carità e pietà; si propone di indicare ai confratelli la via della perfezione più con l'esempio che con le parole; li ama, li ascolta volentieri e provvede con grande sollecitudine alle loro necessità spirituali e materiali.

124. *Nomina.*

Il superiore è nominato, previa opportuna consultazione, dal superiore maggiore competente con il consenso del suo consiglio. Tale nomina è ratificata dal preposito generale con il consenso del suo consiglio. Per la nomina si richiedono trent'anni di età e cinque di professione perpetua. Il mandato dura un quadriennio e può essere rinnovato per una seconda volta, ma non per un terza consecutiva nella stessa casa. Nelle case dipendenti dal preposito generale il mandato dura un triennio e può essere rinnovato nella stessa casa per una seconda e per una terza volta consecutiva. Prima di assumere l'incarico il superiore deve emettere la professione di fede secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica.

A. *Durata e cessazione del mandato.*

Il superiore entra in carica con la promulgazione del decreto di nomina e il suo mandato termina con la presa di possesso del successore. L'incarico corrisponde al quadriennio del superiore maggiore competente nella provincia, viceprovincia e strutture dipendenti. Se per qualsiasi motivo il superiore dovesse cessare anzitempo il mandato, è nominato un altro superiore fino al compimento del mandato.

B. *Inizio del mandato.*

Il superiore, ricevuto il decreto di nomina, appena possibile convoca il capitolo della casa, fa leggere dall'attuario il decreto di nomina e rende note alla comunità eventuali disposizioni dei superiori maggiori che devono essere trascritte nel libro degli atti; infine riceve gli inventari, i registri delle messe e dei legati, e i libri dell'amministrazione sia ordinaria che straordinaria debitamente aggiornati.

125. *Compiti.*

I principali compiti del superiore sono:

- a) facilitare ai religiosi l'ascolto della Parola di Dio e la partecipazione alla vita sacramentale;
- b) promuovere l'osservanza delle costituzioni e regole e delle direttive dei superiori maggiori, procurando che siano lette e studiate in comunità;
- c) dare impulso alla presenza della comunità nella vita della Chiesa locale;
- d) provvedere che tutti i religiosi possano attendere ai loro doveri spirituali;
- e) facilitare e promuovere le relazioni fraterne tra i religiosi;
- f) animare e coordinare le attività della casa con una saggia distribuzione degli uffici;
- g) assolvere a tutti gli impegni che gli competono in forza del diritto comune e proprio;
- h) dare la facoltà di confessare e quella di predicare ai religiosi nelle nostre chiese od oratori.

A. *Dovere della residenza.*

Il superiore non assuma impegni che lo distolgano dal suo ufficio. Si assenti dalla casa raramente, per breve tempo e soltanto per necessità; qualora prevedesse una assenza più lunga disponga in modo che tutto proceda con regolarità.

126. *Consiglio del superiore.*

Il superiore nell'esercizio del suo mandato si avvale dell'apporto del suo consiglio, che è composto dai religiosi professi perpetui. Esso è convocato e presieduto dal superiore o, lui impedito, dal vicesuperiore, ogni volta che a norma del diritto è necessario esprimere il consenso o il parere previo alle decisioni.

127. *Valore giuridico.*

Il voto del consiglio del superiore abitualmente è consultivo; il consenso è richiesto per la nomina degli ufficiali della casa e per le decisioni di carattere economico secondo le norme di amministrazione. Hanno voce attiva e passiva i religiosi professi perpetui, a norma delle costituzioni e regole.

III - **Capitolo della casa.**

128. *Capitolo della casa.*

Il capitolo della casa religiosa e della residenza è costituito da tutti i religiosi della comunità; è convocato e presieduto dal superiore o, lui impedito, dal vicesuperiore. Esso ha sempre e solo valore consultivo. Ha finalità formative, spirituali e organizzative.

A. *Preparazione.*

Il capitolo della casa è preparato con cura e il superiore ne anticipa possibilmente l'ordine del giorno. Tutti i religiosi hanno libertà di esprimere la loro opinione con umiltà e sincerità; fuori del capitolo ognuno mantenga il dovuto riserbo su quanto è stato trattato, specialmente se ci sia pericolo di offendere la carità.

B. *Progetto comunitario.*

All'inizio dell'anno o del mandato del superiore si formula il progetto comunitario e periodicamente se ne verifica l'attuazione.

C. *Animazione spirituale e formativa.*

Almeno una volta al mese il superiore riunisce il capitolo della casa a carattere spirituale e formativo. In esso si tiene una esortazione che animi al fervore e alla fraterna concordia nel vivere e nell'operare e si trovano le forme più adatte per una revisione di vita alla luce della Parola di Dio.

D. *Programmazione comunitaria.*

Nel capitolo della casa a carattere organizzativo si studiano i mezzi idonei perché la comunità possa vivere nel modo migliore la vita religiosa e svolgere con frutto l'apostolato.

E. *Verbali.*

Delle sedute del consiglio del superiore e del capitolo della casa si redige il verbale, raccogliendo in sintesi l'oggetto della discussione e le decisioni prese dal superiore; il verbale è firmato dall'attuario e dal superiore; copia degli atti più importanti è trasmessa al superiore maggiore competente.

IV - Vicesuperiore, economo e attuario.

129. *Vicesuperiore.*

Il vicesuperiore ha il compito di aiutare il superiore nel governo della casa religiosa specialmente con i consigli; in sua assenza ne fa le veci e per il resto ha l'autorità che gli è comunicata dal superiore. È eletto nelle case in cui dimorano almeno quattro religiosi professi perpetui, salvo il diritto del superiore maggiore competente, con il consenso del suo consiglio, di provve-

dere direttamente in casi particolari.

A. *Compiti particolari.*

Il vicesuperiore mantenga unita la comunità con il superiore e durante la sua assenza procuri che tutto si svolga regolarmente. Nel caso in cui questi commettesse qualche errore, dopo aver pregato, gli manifesti con rispetto e confidenza ogni cosa nel Signore.

B. *Cessazione dall'incarico.*

In caso di cessazione dall'ufficio di vicesuperiore, si provvede all'elezione del successore, fino al compimento del mandato, salvo sempre il diritto del superiore maggiore competente di nominarlo. Se la cessazione avviene per dimissioni, queste devono essere accettate dal superiore locale, nel caso il vicesuperiore sia stato eletto.

130. *Economo e attuario.*

L'economo e l'attuario sono nominati dal superiore con il consenso del suo consiglio; in casi particolari può provvedere direttamente il superiore maggiore competente con il consenso del suo consiglio. Se l'opportunità lo richiede, tali uffici sono cumulabili tra di loro e anche con l'ufficio di vicesuperiore.

A. *Durata dell'ufficio.*

L'economo e l'attuario permangono nel loro ufficio per la durata del mandato del superiore.

B. *Economo.*

L'economo collabora con il superiore nell'amministrazione dei beni della casa; i suoi compiti e doveri sono definiti dalle costituzioni e dalle norme di amministrazione.

C. *Attuario.*

L'attuario stende i verbali del consiglio del superiore

e del capitolo della casa e redige il libro degli atti della casa, che deve essere scritto e tenuto con cura.

D. Libro degli atti.

Nel libro degli atti siano trascritti gli atti ufficiali e le disposizioni del preposito generale, del visitatore e dei superiori maggiori competenti; si faccia cenno della celebrazione e dei decreti del capitolo generale, provinciale e viceprovinciale e delle lettere ufficiali dei superiori maggiori. Si descrivono inoltre le riunioni di studio, i ritiri ed esercizi spirituali, le specifiche attività dei religiosi e le eventuali assenze prolungate e motivate, i cambiamenti di residenza, le celebrazioni solenni sia religiose che di altro carattere, le visite dei superiori e di personalità, gli avvenimenti locali che hanno riferimento alla casa.

E. Documenti da trasmettere.

All'archivio generale, provinciale e viceprovinciale è inviata copia dei seguenti documenti: attestato di consacrazione della chiesa o di altari; atti di acquisto, di donazione di beni e di testamento a favore della casa o della chiesa; elenchi dei benefattori e degli aggregati spirituali; notizia dell'avvenuta professione e ordinazione dei religiosi.

F. Archivio.

Ogni comunità religiosa ha l'archivio ben attrezzato e custodito in luogo sicuro, nel quale si conservano i rescritti, i decreti e i documenti ecclesiastici che riguardano la casa; i decreti del capitolo generale, i documenti e le lettere dei superiori maggiori; la rivista della Congregazione; gli strumenti autentici, contratti, scritture, convenzioni e tutto ciò che si riferisce alla proprietà immobiliare e alla sua amministrazione; gli inventari della suppellettile preziosa e artistica; i dati personali dei

religiosi, i libri degli atti, i registri dei legati, delle

messe e dell'amministrazione; la corrispondenza di rilievo. Dei documenti si compila un indice preciso; essi non devono essere asportati se non per grave motivo segnalandone il ritiro su apposita scheda.

G. Biblioteca.

Ogni comunità ha la biblioteca convenientemente dotata e affidata alle cure di un religioso idoneo, il quale deve compilare e tenere aggiornato il catalogo e suggerire al superiore eventuali acquisti, tenendo conto delle esigenze di studio e di ministero dei religiosi. Il bibliotecario non deve permettere che si asportino dalla biblioteca manoscritti o libri di valore.

Cap. XIII

Governo provinciale

131. *Provincia religiosa e governo provinciale.*

La provincia è l'unione di più case religiose delimitata da un territorio; possiede un numero sufficiente di religiosi in grado di garantire l'autonomia nella realizzazione della missione, nella formazione e nel sostentamento dei suoi membri e delle sue opere. La provincia, eretta canonicamente, è governata dal capitolo e dal preposito provinciale.

I - Capitolo provinciale.

132. *Capitolo provinciale.*

Il capitolo provinciale è costituito dai legittimi rappresentanti di tutta la provincia. Si celebra ordinariamente ogni quattro anni e ogni volta che si deve eleggere il preposito provinciale; straordinariamente, quando gravi ragioni lo consigliano, secondo le norme contenute nel regolamento.

133. *Indizione.*

Il capitolo ordinario è indetto dal preposito provinciale o da chi ne ha il diritto a norma delle costituzioni, previa intesa con il preposito generale. L'indizione del

capitolo straordinario spetta al preposito provinciale, con il consenso del consiglio pieno. Tale decisione è ratificata dal preposito generale con il consenso del suo consiglio.

A. Luogo e data della celebrazione.

L'indizione avviene con lettera ufficiale ai religiosi della provincia almeno due mesi prima della data di inizio. Luogo e tempo della celebrazione sono stabiliti dal preposito provinciale con il consenso del suo consiglio; per gravi motivi la data di inizio può essere anticipata o differita, non però oltre tre mesi da quella del precedente capitolo.

134. *Compiti.*

I principali compiti del capitolo provinciale sono:

- a) indicare modi concreti per attuare nella provincia le prescrizioni delle costituzioni e regole e i decreti del capitolo generale;
- b) esaminare i problemi vitali della provincia e prendere le opportune decisioni;
- c) eleggere il preposito provinciale e i consiglieri;
- d) prendere in considerazione le proposte inviate dai singoli religiosi e dalle comunità.

135. *Membri.*

Sono membri del capitolo provinciale:

- 1) il preposito generale o il suo delegato;
- 2) il preposito provinciale e i suoi consiglieri;
- 3) il commissario del commissariato provinciale e il delegato della delegazione provinciale;
- 4) i delegati eletti da un'unica lista degli eleggibili della provincia e delle delegazioni provinciali;
- 5) i delegati di ogni commissariato provinciale, a norma di statuto.

Sono pure membri di diritto del capitolo provinciale l'economista provinciale e il maestro del noviziato della provincia; essi non hanno voce attiva nelle elezioni a meno che non vi partecipino anche per altro titolo. Il delegato del preposito generale non può essere scelto tra i membri di diritto o delegati del capitolo provinciale. Il numero complessivo dei delegati non deve essere inferiore a quello dei membri di diritto.

A. *Numero e elezione dei delegati.*

Il numero dei delegati della provincia è di uno ogni cinque elettori o frazione di cinque. Essi sono eletti da una lista comprendente i nomi di tutti i religiosi che hanno voce passiva. Ottenuta la convalida da parte del preposito generale, il preposito provinciale comunica i nomi di tutti i membri del capitolo con lettera ufficiale, che ha valore di convocazione.

136. *Voce attiva e passiva nella elezione dei delegati.*

Nella elezione dei delegati i religiosi hanno voce attiva e passiva nella provincia in cui risiedono. Quelli delle case immediatamente dipendenti dal preposito generale hanno voce attiva e passiva nella struttura di origine. Per la voce attiva e passiva si richiedono gli stessi requisiti previsti per la elezione dei delegati al capitolo generale.

137. *Sostituzioni.*

Se qualcuno dei membri del capitolo provinciale non può intervenire, deve notificare per tempo i motivi al preposito provinciale, cui spetta accettare la rinuncia. In tal caso hanno diritto ad essere sostituiti i membri eletti come delegati e i commissari: sostituiti dei delegati sono coloro che li seguono per numero di voti; sostituto del commissario è il consigliere secondo l'ordine di nomina.

A. *Invitati al capitolo provinciale.*

Al capitolo provinciale possono essere invitati dallo stesso, o anche, prima della celebrazione, dal preposito provinciale, con il consenso del suo consiglio, persone che possono offrire contributi ai lavori capitolarici. La qualifica dell'invito e le modalità di partecipazione sono indicate dal regolamento del capitolo provinciale, escluso sempre il diritto di voce attiva nelle elezioni e nelle approvazioni di ogni genere.

B. *Preparazione.*

La preparazione al capitolo si svolge tramite una adeguata consultazione dei religiosi attraverso i capitoli della casa. I singoli religiosi collaborino con la preghiera e lo studio; essi possono inviare al preposito provinciale proposte opportunamente motivate circa la vita e lo sviluppo della provincia. Tali proposte sono esaminate dal consiglio provinciale analogamente a quanto prescritto per il capitolo generale.

138. *Validità degli atti.*

Per la validità degli atti del capitolo provinciale si richiede la presenza del preposito generale o del suo delegato e di almeno due terzi dei membri che devono essere convocati. Soltanto per gravi motivi e con il consenso del suo consiglio il preposito generale può derogare alla norma che richiede la sua presenza o del suo delegato; in tal caso egli dà istruzioni che devono essere ritenute obbligatorie per la validità degli atti.

139. *Presidenza.*

Presiede il capitolo il preposito generale o il suo delegato. Il preside, se lo ritiene, è coadiuvato da un moderatore.

140. *Votazioni, maggioranze, postulazione.*

Nel capitolo provinciale per le elezioni, le votazioni, il computo delle maggioranze, la postulazione, l'accettazione di rinuncia ad una elezione valgono le stesse norme stabilite per il capitolo generale.

A. *Consultazione per l'elezione del preposito provinciale.*

Il preposito provinciale è eletto tra una rosa di nomi scelti dal preposito generale con il consenso del suo consiglio, a seguito della consultazione dei religiosi professi perpetui della provincia. Essa contiene non meno di tre nomi tra quelli che risultano ai primi posti della graduatoria.

141. *Ordine e conferma delle elezioni.*

Il preposito provinciale e i consiglieri sono eletti uno alla volta in modo analogo a quanto stabilito nel n. 179 e ss.; il primo consigliere eletto è anche vicario provinciale. Le elezioni si ritengono confermate quando il preposito generale o il suo delegato sottoscrive i relativi atti, che devono essere redatti secondo le norme del regolamento. Solo per gravissime ragioni e in casi particolari, il preposito generale o il suo delegato può rinviare all'esame del consiglio generale pieno l'approvazione delle elezioni; se queste non fossero approvate, per quella volta sono devolute al preposito generale che provvede con il consenso del suo consiglio.

142. *Approvazione delle decisioni.*

Due copie degli atti del capitolo sono inviate al preposito generale entro dieci giorni dalla sua chiusura. Perché le decisioni prese abbiano valore, è richiesta la ratifica del preposito generale con il consenso del suo consiglio; qualora non siano approvate, il preposito

generale comunica le necessarie istruzioni al preposito provinciale. La risposta viene trascritta sul libro degli atti del capitolo provinciale.

143. *Regolamento.*

Il capitolo provinciale si svolge secondo l'apposito regolamento, la cui approvazione o modifica è di competenza del capitolo generale. Le preghiere, le formule e le cerimonie sono contenute nel rituale.

II - Preposito provinciale.

144. *Preposito provinciale.*

Il preposito provinciale è il superiore maggiore della provincia e ha potestà ordinaria sulle comunità religiose e sui religiosi a norma del diritto comune e proprio. I requisiti per l'elezione, oltre a quelli richiesti dal diritto comune, sono almeno trent'anni di età e cinque di professione perpetua. Il suo mandato dura quattro anni; può essere rinnovato per un secondo e non per un terzo mandato consecutivo. Prima di assumere l'incarico emette la professione di fede.

A. *Esercizio dell'autorità.*

Il preposito provinciale eserciti il suo ufficio con saggezza e bontà; sia pronto a comprendere, aiutare e guidare i confratelli con l'esempio e con la parola e nulla tralasci per il bene dei singoli e delle comunità.

B. *Azione di governo.*

Il preposito provinciale dà ai superiori locali, che con lui condividono la responsabilità di governo, direttive per il buon andamento delle comunità e delle

opere di apostolato. Promuove periodici incontri con i superiori e con i responsabili dei vari settori operativi per studiare i problemi di interesse comune e i mezzi più convenienti per la loro pratica soluzione. Visita frequentemente le comunità, animato da spirito pastorale e con l'intento di aiutare i confratelli.

C. Compatibilità di incarichi.

L'ufficio di preposito provinciale non è cumulabile con quello di maestro dei novizi o di parroco. Per giusti motivi, a giudizio del consiglio provinciale, può essere unito a quello di superiore di una casa religiosa; in questo caso la nomina a superiore è di competenza del preposito generale con il consenso del suo consiglio.

D. Sigillo.

Il sigillo del preposito provinciale reca lo stemma della Congregazione con la scritta: Preposito Provinciale della Congregazione dei Chierici Regolari So-maschi.

145. Compiti.

Dovere del preposito provinciale è di promuovere nella provincia il bene della Congregazione, stimolando efficacemente l'osservanza delle costituzioni e regole e la fusione degli animi con l'esercizio della carità fraterna. Per raggiungere più facilmente questo scopo dia esempio di unione, rispetto ed obbedienza verso il preposito generale.

A. Relazione.

Il preposito provinciale tiene informato il preposito generale sull'andamento delle comunità e invia ogni anno una relazione sullo stato della provincia, firmata anche dai consiglieri.

146. Composizione delle comunità.

Compito particolare del preposito provinciale è la composizione delle comunità della provincia. Nell'assegnare i religiosi alle comunità, secondo i bisogni delle opere, egli deve tenere presenti le esigenze della vita comunitaria e il bene dei confratelli, suscitando in tutti lo spirito di sacrificio e la disponibilità richiesta dalla nostra missione apostolica.

A. Formalità per ratifiche e nomine.

Le deliberazioni e le nomine che devono essere sottoposte a ratifica sono inoltrate al preposito generale, corredate dalla documentazione richiesta. La comunicazione delle nomine agli interessati e la presentazione al vescovo diocesano, qualora si tratti di parroci, spettano al preposito provinciale. Anche degli atti che non esigono ratifica è inviata copia al preposito generale.

B. Direzione delle opere.

Nella scelta del superiore vanno tenute ugualmente presenti le esigenze della comunità religiosa e dell'opera affidatagli. Qualora il superiore sia anche il direttore dell'opera, si deve fare in modo che non siano trascurati i singoli religiosi e la comunità. Così pure si deve trovare il modo perché siano garantite la competenza e la continuità nella conduzione dell'opera.

147. Erezione di Associazioni di fedeli o Pie Fondazioni autonome.

Il preposito provinciale, con il consenso del suo consiglio, può erigere Associazioni di fedeli* o Pie Fondazioni autonome di diritto canonico, approvandone gli statuti. L'eruzione e gli statuti devono essere ratificati dal preposito generale con il consenso del suo consiglio.

* Secondo il can. 303.

148. *Animazione e formazione.*

Al preposito provinciale sono in modo speciale affidate l'animazione della pastorale vocazionale, la cura delle case di formazione, per le quali senta il dovere di preparare e destinare religiosi idonei, e la formazione dei religiosi a lui affidati.

149. *Cessazione dall'ufficio.*

Cessando dall'ufficio il preposito provinciale, per dimissioni o per altro motivo, il vicario assume il governo della provincia, mentre i consiglieri permangono nel loro ufficio. Spetta al preposito generale con il consenso del suo consiglio decidere:

- se concludere il quadriennio con il governo del vicario provinciale, nominando un nuovo consigliere;
- se indire, entro tre mesi, un capitolo provinciale ordinario per l'elezione del preposito provinciale e dei consiglieri; in questo caso decadono tutte le cariche elettive provinciali, e tutte le nomine avvenute durante il quadriennio;
- se nominare un nuovo preposito provinciale, ad *complendum quadriennium*; in quest'ultimo caso si richiede la consultazione previa dei religiosi professi perpetui della provincia e delle strutture da essa dipendenti; se necessario si provvede alla nomina del quarto consigliere, garantendo l'ordine di elezione capitolare, dopo il preposito provinciale.

Le dimissioni del preposito provinciale devono essere presentate al preposito generale, il quale le accetta con il consenso del suo consiglio e provvede alla sostituzione a norma del diritto proprio.

III - Consiglieri provinciali.

150. *Consiglieri provinciali.*

I consiglieri provinciali sono eletti dal capitolo provinciale a norma delle costituzioni e del regolamento capitolare. Di norma sono quattro; sono solo due qualora la provincia e le strutture da essa dipendenti non raggiungano il numero di trenta membri con voce attiva, calcolato al giorno di inizio del Capitolo. Rimangono in carica fino al capitolo provinciale ordinario successivo. Possono essere rieletti per un secondo mandato, ma non per un terzo consecutivo. Devono avere almeno tre anni di professione perpetua. La precedenza nel consiglio è determinata dall'ordine di elezione.

A. *Numero dei consiglieri in casi particolari.*

In casi particolari il capitolo provinciale può stabilire che il consiglio provinciale sia formato da due consiglieri soltanto.

B. *Esercizio del mandato.*

I consiglieri siano uniti con il preposito provinciale e tra loro nello svolgimento del proprio compito ed abbiano sempre di mira il bene comune. Quando sono chiamati ad esprimere il parere o a dare il consenso, lo facciano con libertà e responsabilità; fuori del consiglio mantengano il massimo riserbo e si impegnino nell'attuare ogni deliberazione come presa da tutti, anche se qualcuno sia stato di parere diverso.

151. *Vicario, cancelliere, economo provinciale.*

Il vicario provinciale, che gode di potestà ordinaria vicaria, è il primo eletto dei consiglieri; può essere rieletto per un secondo mandato, ma non per un terzo consecutivo. Prima di assumere l'incarico, emette la

professione di fede. Il cancelliere provinciale è nominato dal preposito provinciale, con il consenso del consiglio, fra gli altri consiglieri. I compiti del vicario e del cancelliere provinciale sono analoghi a quelli del vicario e del cancelliere generale. L'economista provinciale può essere scelto anche tra i consiglieri, eccetto il vicario; è nominato dal preposito provinciale con il consenso del consiglio e dura nell'ufficio per tutto il mandato del preposito provinciale.

152. *Compiti del consiglio provinciale.*

Il consiglio provinciale dà il parere o il consenso a norma del diritto comune o proprio.

I consiglieri provinciali:

- a) collaborano con il preposito provinciale per l'attuazione delle decisioni del capitolo provinciale, la composizione delle case religiose, il coordinamento delle attività vocazionali, formative e apostoliche della provincia;
- b) assistono e consigliano il preposito provinciale nell'adempimento del suo mandato e nella redazione degli atti ufficiali.

153. *Consenso.*

Il consiglio provinciale esprime il consenso:

- a) quando è chiamato a decidere su questioni che devono essere presentate al preposito generale per la ratifica;
- b) in tutti i casi in cui dalle costituzioni e regole la decisione si dice demandata al preposito provinciale e consiglio.

154. *Validità degli atti.*

Per la validità degli atti del consiglio è necessaria la presenza del preposito provinciale, o di chi lo sostituisce, e di almeno due consiglieri.

155. *Consiglio pieno.*

Si richiede il consiglio pieno:

- a) tutte le volte che il preposito provinciale procede a delle nomine per qualche ufficio;
- b) nei casi in cui è espressamente richiesto dal diritto comune o proprio.

Qualora mancassero uno o due consiglieri, il preposito provinciale, nomina ad actum chi li supplisca, con il consenso dei consiglieri presenti.

A. Verbali e atti.

Il cancelliere provinciale stende il verbale e gli atti delle sedute del consiglio, che devono essere firmati dal preposito provinciale e sottoscritti dal cancelliere. Copia di essi deve essere trasmessa quanto prima al preposito generale.

156. *Cessazione di un consigliere dall'ufficio.*

Cessando un consigliere dall'ufficio, il preposito generale ne nomina, con il consenso del suo consiglio, il successore, sentito il preposito provinciale interessato. Egli dura nell'ufficio sino al compimento del mandato in corso del preposito provinciale. La precedenza è determinata dall'ordine di elezione o di nomina. Le dimissioni di un consigliere provinciale devono essere accettate dal preposito generale con il consenso del suo consiglio.

Cap. XIV

Strutture transitorie

I - Delegazione.

157. *Delegazione e sua erezione.*

La delegazione è una struttura transitoria, costituita da una o più comunità fondate in territorio non appartenente ad alcuna provincia o viceprovincia. La delegazione commissariale dipende da un commissariato; quella viceprovinciale da una viceprovincia; quella provinciale dipende da una provincia; quella generale è regolata a norma delle case dipendenti dal preposito generale. Erigere, modificare, sopprimere una delegazione spetta alla consulta della Congregazione.

158. *Delegato.*

Allo scopo di coordinare le comunità della delegazione e conseguire le finalità della nuova fondazione, il competente superiore maggiore, col consenso del suo consiglio, nomina un delegato al quale conferisce potestà delegata, opportune facoltà e direttive. La nomina del delegato va ratificata dal preposito generale con il consenso del suo consiglio.

II - Commissariato.

159. *Commissariato e sua erezione.*

Il commissariato è una struttura transitoria costituita da più comunità religiose e può dipendere dal governo generale o da quello provinciale. Erigere, modificare, sopprimere un commissariato e stabilirne la dipendenza spetta alla consulta della Congregazione.

160. *Statuto.*

Il commissariato è regolato da apposito statuto, la cui preparazione spetta al superiore maggiore competente con il consiglio, sentiti i responsabili del commissariato; l'approvazione spetta al preposito generale con il consenso del suo consiglio.

161. *Governo.*

Al commissariato è preposto il commissario che, come superiore maggiore, lo governa con potestà ordinaria vicaria, coadiuvato dal suo consiglio. Il commissario e i due consiglieri del commissariato generale sono nominati dal preposito generale con il consenso del suo consiglio per la durata di tre anni. Il commissario e i due consiglieri del commissariato provinciale sono nominati dal preposito provinciale con il consenso del suo consiglio per la durata di quattro anni. La nomina è ratificata dal preposito generale con il consenso del consiglio ed è preceduta dalla consultazione dei religiosi professi perpetui del commissariato. I requisiti del commissario sono gli stessi che per il preposito provinciale.

III -Viceprovincia.

162. *Viceprovincia e sua erezione.*

La viceprovincia è una struttura transitoria costituita da un insieme di case religiose. La sua erezione, modifica o soppressione è competenza della consulta della Congregazione.

163. *Governo.*

Il governo della viceprovincia è modellato su quello della provincia, per cui quanto le costituzioni stabiliscono per il regime della provincia, si intende esteso a quello della viceprovincia, salvo le eccezioni previste dalle costituzioni o dallo statuto.

A. *Statuto.*

Redigere, approvare o modificare lo statuto della viceprovincia è compito del preposito generale con il consenso del consiglio, sentiti i responsabili della viceprovincia e gli altri organismi interessati.

164. *Capitolo.*

Il capitolo della viceprovincia si celebra ogni quattro anni. Convocazione, composizione, compiti e svolgimento sono regolati a norma di statuto.

165. *Preposito della viceprovincia e consiglio.*

La viceprovincia è governata dal preposito viceprovinciale che, come superiore maggiore, ha potestà ordinaria sulle case e sui religiosi della viceprovincia ed è coadiuvato da un consiglio formato da due consiglieri. Il preposito e i consiglieri sono eletti dal capitolo della viceprovincia.

Cap. XV

Governo generale

I - Capitolo generale.

166. *Capitolo generale.*

Il capitolo generale è il supremo organo di governo della Congregazione e da esso dipende in modo particolare il suo sviluppo. È costituito dai legittimi rappresentanti di tutta la Congregazione.

167. *Periodicità.*

Il capitolo generale ordinario si celebra ogni sei anni e ogni volta che, a norma delle costituzioni, si deve eleggere un nuovo preposito generale. Quando gravi motivi lo consigliano, a giudizio del preposito generale con il consenso del consiglio, sentito il parere dei superiori maggiori, si può celebrare un capitolo generale straordinario.

168. *Indizione e convocazione.*

Il capitolo generale è indetto dal preposito generale con lettera ufficiale cinque mesi prima della data di inizio ed è convocato almeno tre mesi prima della stessa. La designazione della sede e la data sono stabilite dal preposito generale con il consenso del suo consiglio. Per gravi motivi la celebrazione del capitolo ordinario

può essere anticipata o differita, non però oltre tre mesi rispetto alla scadenza del precedente capitolo ordinario.

169. *Compiti.*

I principali compiti del capitolo generale ordinario sono:

- a) tutelare il patrimonio spirituale della Congregazione e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi;
- b) esaminare i problemi più importanti della Congregazione, emanare decreti di carattere generale riguardanti la vita religiosa e prendere decisioni che promuovono lo sviluppo delle istituzioni;
- c) eleggere il preposito generale, il suo vicario e i consiglieri;
- d) aggiungere, modificare, sopprimere e interpretare costituzioni e regole a norma del diritto;
- e) costituire, modificare, sopprimere province;
- f) esaminare le proposte inviate al capitolo.

170. *Modifiche delle costituzioni e regole.*

Le modifiche delle costituzioni devono essere approvate dalla Sede Apostolica, alla quale spetta pure l'interpretazione autentica; esse però diventano definitive con l'approvazione del capitolo generale successivo. L'efficacia delle modifiche ha decorrenza dall'approvazione. Per le modifiche delle regole si seguono le stesse norme, eccetto il ricorso alla Sede Apostolica.

171. *Membri.*

Sono membri di diritto del capitolo generale:

- 1) il preposito generale;
- 2) il vicario generale e gli altri tre consiglieri;
- 3) i prepositi delle province, delle viceprovince e dei commissariati.

Sono membri eletti:

- 1) per ogni provincia e struttura dipendente: due delegati da eleggere su un'unica lista comprendente i religiosi di voce passiva residenti nella provincia e strutture da essa dipendenti, cui si aggiunge un delegato ogni quaranta religiosi in esse residenti, di voce attiva, fino ad un massimo di due;
- 2) per ogni viceprovincia un delegato da eleggere tra i membri di voce passiva della stessa;
- 3) per ogni commissariato un delegato da eleggere tra i membri di voce passiva residenti nello stesso, se il numero dei religiosi di voce attiva è superiore a venti. In caso contrario i membri del commissariato provinciale sono inseriti nella lista degli eleggibili della rispettiva provincia; i membri del commissariato generale sono inseriti nelle liste degli eleggibili delle rispettive strutture di origine.

Sono pure membri di diritto il procuratore, il cancelliere e l'economista generale; essi non hanno però voce attiva nelle elezioni, a meno che non vi partecipino per altro titolo. Il numero complessivo dei delegati non deve essere inferiore a quello dei membri di diritto.

A. Numero dei delegati in particolari circostanze.

Qualora il numero dei delegati al capitolo generale sia inferiore a quello dei membri di diritto, si aumenta di uno il numero dei delegati delle province e delle viceprovince, a partire dalla provincia con il maggior numero di religiosi di voce attiva, secondo i criteri fissati nel regolamento del capitolo, fino ad eguagliare quello dei membri di diritto.

172. *Voce attiva e passiva nella elezione dei delegati.*

Nella elezione dei delegati hanno voce attiva i religiosi professi perpetui; hanno voce passiva i religiosi che abbiano cinque anni di professione perpetua. I religiosi delle delegazioni generali e delle case immediata-

mente dipendenti dal preposito generale godono di voce attiva e passiva nella struttura di origine. Voce attiva e passiva decorrono dalla data di indizione del capitolo.

A. *Sostituzioni.*

Tutti i membri del capitolo generale hanno il diritto e il dovere di prendervi parte. In caso di impedimento il preposito della provincia o della viceprovincia è sostituito da chi lo segue nell'ambito del rispettivo consiglio, il commissario dal primo consigliere, i delegati da chi segue per numero dei voti.

B. *Modalità per la rinuncia.*

Se qualche membro del capitolo generale non può intervenire, deve comunicare tempestivamente la rinuncia e le ragioni al preposito generale, al quale spetta accettarla.

C. *Invitati al capitolo.*

Il preposito generale con il consenso del suo consiglio, e il capitolo generale stesso possono invitare persone per offrire contributi ai lavori capitolari. La qualifica dell'invito e le modalità di partecipazione sono indicate dal regolamento del capitolo generale, escluso sempre il diritto di voce attiva nelle elezioni e nelle approvazioni di ogni genere.

173. *Preparazione.*

La preparazione del capitolo generale è compito del preposito generale con il suo consiglio, il quale svolge un'adeguata consultazione dei religiosi.

A. *Collaborazione dei religiosi.*

Tutti i religiosi, consapevoli dell'importanza del capitolo, collaborino alla sua preparazione con la preghiera e lo studio dei problemi che interessano la vita della Congregazione. Essi sono invitati ad inviare al

preposito generale proposte opportune e motivate. È compito del preposito generale col parere del consiglio esaminare dette proposte; anche quando non si giudichi opportuno accoglierle, se ne dia ragione al capitolo.

174. *Presenza per la validità degli atti.*

Per la validità degli atti del capitolo generale si richiede la presenza di almeno due terzi dei membri che devono essere convocati e, tra loro, di chi lo presiede legittimamente.

175. *Presidenza.*

Il capitolo è presieduto dal preposito generale o, in sua assenza, dal vicario generale, in modo che tutto si svolga secondo le norme e in un clima di fede, di carità fraterna, di libertà e di responsabilità.

A. *Moderatori, scrutatori, commissione di coordinamento.*

Il preside del capitolo nella conduzione delle sedute capitolari è coadiuvato da moderatori, nelle votazioni ed elezioni da scrutatori e nella organizzazione dei lavori da una commissione di coordinamento, secondo quanto stabilito dal regolamento del capitolo generale.

176. *Votazioni.*

La votazione è segreta. Si ammette il voto per verbum placet solo per decisione capitolare espressa alla unanimità, mai però nelle elezioni.

A. *Computo delle maggioranze.*

Nel computo dei voti si richiedono per la maggioranza qualificata i due terzi dei voti validi, per la maggioranza assoluta più della metà dei voti vali-

di, per la maggioranza relativa un numero di voti validi superiore a quelli ottenuti dalle singole parti alternative. Sono voti validi quelli espressi anche con scheda bianca o nulla.

177. *Maggioranza per questioni varie.*

Le decisioni riguardanti questioni sottoposte all'esame del capitolo devono essere approvate a maggioranza assoluta. Se in due successive votazioni si è ottenuta parità di voti, il preside può dirimere la parità.

178. *Maggioranza per costituzioni e regole.*

Per aggiungere, modificare o sopprimere costituzioni e regole si richiede sempre la maggioranza qualificata.

179. *Maggioranza per le elezioni.*

Per l'elezione del preposito generale e del vicario generale nei primi due scrutini è richiesta la maggioranza qualificata. Nella terza votazione per scheda è sufficiente la maggioranza assoluta; se questa non si ottiene, si fa il ballottaggio tra i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per l'elezione di ciascuno degli altri consiglieri si richiede sempre la maggioranza assoluta; le votazioni avvengono in modo analogo a quanto detto per l'elezione del preposito generale. A parità di suffragi è eletto il più anziano di professione, a parità di professione il più anziano d'età.

180. *Postulazione.*

Se per una elezione esistesse qualche impedimento giuridico, da cui si può e si suole essere dispensati, è ammessa la postulazione a norma del diritto comune.

181. *Non accettazione delle elezioni.*

Chi è eletto a qualche ufficio, lo riceva come dalle mani di Dio. La non accettazione della elezione deve essere accolta dal capitolo secondo le modalità indicate dal regolamento, nel rispetto della coscienza dell'eletto.

182. *Regolamento.*

Il capitolo generale si svolge secondo l'apposito regolamento, la cui approvazione o modifica è di competenza del capitolo stesso. Riti, preghiere, formule sono contenute nel rituale.

II - Consulta della Congregazione.

183. *Consulta.*

La consulta della Congregazione è un organo di governo collegiale, formato dal preposito generale, che la presiede, dai consiglieri generali, dai prepositi delle province, delle viceprovince e dei commissariati. In caso di impedimento i prepositi delle province e delle viceprovince sono sostituiti dai rispettivi vicari e i prepositi dei commissariati dal loro primo consigliere.

184. *Convocazione.*

La consulta della Congregazione è convocata dal preposito generale in via ordinaria ogni anno e, straordinariamente, quando si devono trattare questioni, la cui competenza è riservata a questo organo di governo dal diritto proprio.

185. *Preparazione.*

La preparazione della consulta è compito del preposito generale con il suo consiglio. Data, sede e argomenti da trattare sono comunicati a tutti i partecipanti secondo i tempi previsti dal regolamento.

186. *Compiti.*

La consulta della Congregazione:

- a) propone e verifica l'attuazione delle disposizioni del capitolo generale;
- b) promuove il bene della Congregazione, ne favorisce concretamente l'unità, realizza il collegamento tra le strutture e ricerca i mezzi più idonei per una effettiva collaborazione nel settore spirituale, formativo, apostolico ed economico;
- c) indirizza e coordina l'impegno della Congregazione per le fondazioni al di fuori delle zone già assegnate alle strutture della stessa;
- d) erige, modifica o sopprime una delegazione, un commissariato o una viceprovincia;
- e) elegge il vicario generale e i consiglieri generali quando richiesto dal diritto proprio;
- f) approva o modifica il regolamento della consulta;
- g) assolve altri compiti stabiliti dal diritto proprio.

187. *Validità degli atti.*

Per la validità degli atti della consulta si richiede la presenza di più della metà dei membri che devono essere convocati e tra loro di chi la presiede legittimamente. Le decisioni devono essere votate a scrutinio segreto e ottenere la maggioranza assoluta.

III - Preposito generale.

188. *Preposito generale.*

Il preposito generale, successore di san Girolamo e vincolo di unità nella Congregazione, ha potestà ordinaria sulle province, viceprovince, commissariati e delegazioni, sulle case e su tutti i religiosi ed esercita tale potestà a norma del diritto comune e proprio.

A. *Esercizio dell'autorità.*

Come padre e guida dei confratelli, il preposito generale sia fervente nel promuovere e tutelare la vita religiosa; sia esempio di osservanza, fedele al bene della Congregazione, dedito alla preghiera e si distingua per la carità verso tutti, specialmente verso gli orfani e i poveri. Sappia congiungere l'umiltà d'animo con l'autorità, la severità con la benevolenza; nell'esortare e correggere usi bontà e saggezza, in modo che i religiosi accolgano con animo sereno i suoi ammonimenti; dimostri forza d'animo e non si lasci facilmente smuovere dalle giuste decisioni, né permetta sotto falso pretesto di mansuetudine che esse siano con negligenza trascurate. Sia dotato di capacità umane, abbia conoscenza ed esperienza di uomini e di cose.

B. *Rispetto per la persona del preposito generale.*

Il preposito generale ha la precedenza in tutta la Congregazione e a lui si devono quei segni di rispetto che sono in uso nella nostra tradizione. Tutti i religiosi invocino per lui dal Signore gli aiuti necessari a svolgere il suo compito.

C. *Sigillo.*

Il sigillo del preposito generale reca lo stemma della Congregazione con la scritta: Praepositus Generalis

Congregationis Clericorum Regularium a Somascha.

189. *Elezione, requisiti, durata.*

Il preposito generale è eletto dal capitolo generale a norma delle costituzioni e del regolamento capitolare. Per la sua elezione, oltre ai requisiti del diritto comune, si richiedono trentacinque anni di età e dieci di professione perpetua. Il suo governo ha la durata di un sessennio, trascorso il quale, può essere rinnovato per un secondo, non però per un terzo consecutivo. Prima di assumere l'incarico, emetta la professione di fede.

190. *Compiti.*

Il preposito generale, oltre le facoltà assegnate dal diritto comune e proprio, ha principalmente il compito di promuovere con l'esempio, l'insegnamento e l'azione di governo:

- a) l'osservanza delle costituzioni e regole e l'attuazione delle disposizioni del capitolo generale;
- b) l'unione di spirito e la fattiva collaborazione fra i religiosi e gli organismi della Congregazione;
- c) l'opera degli altri superiori, che con lui condividono la responsabilità di governo;
- d) lo sviluppo dell'attività apostolica in corrispondenza ai bisogni più urgenti della Chiesa;
- e) la formazione religiosa sia iniziale che permanente;
- f) i rapporti con l'autorità della Chiesa e con le altre famiglie religiose.

191. *Preposito generale e consiglio.*

Il preposito generale nell'esercizio del suo mandato si avvale della collaborazione del consiglio generale, al

quale sottopone i vari problemi e chiede il parere o il consenso, a norma del diritto comune e proprio.

A. *Dispensa dall'osservanza di regole.*

Per giusti motivi il preposito generale, con il consenso del suo consiglio, può dispensare dall'osservanza di particolari regole.

B. *Coordinamenti generali.*

Il preposito generale, avuto il parere del suo consiglio, può costituire alcuni coordinamenti generali di cui sono responsabili i consiglieri generali o altri religiosi da lui nominati, con il compito di assisterlo e coadiuvarlo in un settore particolare della sua azione di governo. Le modalità di funzionamento dei coordinamenti generali sono specificate da un regolamento la cui approvazione e modifica è di competenza del preposito generale, avuto il parere del suo consiglio.

192. *Visita canonica.*

Almeno una volta durante il sessennio del suo governo, il preposito generale compia la visita canonica a tutte le case della Congregazione a norma del diritto comune e proprio.

193. *Trasferimento di religiosi.*

Per promuovere il bene di tutta la Congregazione e per favorire l'unione e l'aiuto reciproco, il preposito generale può destinare per obbedienza qualsiasi religioso da una struttura ad un'altra, dopo aver sentito i superiori maggiori interessati.

194. *Potestà sui superiori.*

Il preposito generale, con il consenso del suo consiglio, può per motivi gravi rimuovere un superiore o un

delegato da questi nominato, limitarne i poteri, o trasferirlo ad altro ufficio, a norma del diritto proprio*.

195. *Cessazione o deposizione dall'ufficio del preposito generale.*

Cessando dall'ufficio il preposito generale, assume il governo con piena autorità il vicario generale il quale è tenuto, sentiti i consiglieri generali, i prepositi delle province, delle viceprovince e dei commissariati, a convocare entro un anno il capitolo generale elettivo. In caso di dimissioni il preposito generale, informato il consiglio generale, presenta la richiesta di rinuncia alla Sede Apostolica, alle cui decisioni poi ci si attiene. In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, si può procedere alla deposizione del preposito generale. Nel qual caso il vicario generale con il consenso degli altri membri del consiglio, assente il preposito generale a cui va notificata la convocazione del consiglio con l'ordine del giorno e trasmessa copia della decisione presa, presenta la questione, con le relative indicazioni, alla Sede Apostolica, alle cui decisioni poi ci si attiene.

- * Secondo la decisione del capitolo generale 2005, i motivi gravi istituzionali che possono indurre il preposito generale, con il consenso del suo consiglio, a trasferire un superiore dal suo ufficio sono:
1. la nomina a maestro o vicemaestro di un noviziato costituito in qualsiasi struttura della Congregazione;
 2. la nomina a responsabile del primo periodo di post-noviziato in qualsiasi struttura della Congregazione;
 3. la nomina a superiore di una casa direttamente dipendente dal superiore generale;
 4. la nomina, con successiva ratifica, a commissario di un commissariato.

IV. - Vicario generale.

196. *Vicario generale.*

Il vicario generale è anche primo consigliere; egli gode di potestà ordinaria vicaria e risiede nella casa della curia generale. Per l'elezione si richiedono trentacinque anni di età e dieci di professione perpetua. Può essere rieletto per un secondo mandato, ma non per un terzo consecutivo. I mandati complessivi come vicario generale o come consigliere generale non possono essere più di due consecutivi. Prima di assumere l'incarico emette la professione di fede.

A. *Collaborazione con il preposito generale.*

Il vicario generale, condividendo con il preposito generale la responsabilità per il bene della Congregazione, si mantenga a lui unito, fedele alle sue direttive e pronto ad aiutarlo con il consiglio e l'azione.

B. *Sigillo.*

Il sigillo del vicario generale reca lo stemma della Congregazione e la scritta: Vicarius Generalis Congregationis Clericorum Regularium a Somascha.

197. *Compito di vicario quando questi sostituisce il preposito generale.*

Se il vicario subentra nel governo della Congregazione, il compito che spetta ordinariamente al vicario è svolto dal consigliere che lo segue in ordine di elezione.

198. *Cessazione o deposizione dall'ufficio del vicario generale.*

Cessando dall'ufficio, per dimissioni o per altro motivo, la consulta della Congregazione, nella prima

riunione convocata a norma del diritto proprio dal preposito generale, provvede alla elezione del successore. Le dimissioni del vicario generale sono presentate al preposito generale, il quale le notifica alla consulta nella prima riunione da lui convocata a norma del diritto proprio.

Nel caso di deposizione del vicario generale, il preposito generale, con il consenso del suo consiglio, esclusa la persona interessata, presenta il caso alla Sede Apostolica alle cui decisioni poi ci si attiene.

V - Consiglio generale.

199. *Consiglio generale.*

Il consiglio generale è formato dal preposito generale, che lo presiede, e dai quattro consiglieri generali.

200. *Organo di consiglio e di governo.*

Il consiglio generale agisce ordinariamente come organo di consiglio, dando il consenso o il parere quando è richiesto dal diritto comune o proprio. Il consiglio agisce come organo di governo collegiale solo nei casi previsti dal diritto comune.

201. *Validità degli atti.*

Per la validità degli atti del consiglio è richiesta la presenza di chi legittimamente lo presiede e di almeno due consiglieri. L'assenza di uno o due consiglieri, debitamente convocati, non invalida gli atti. Qualora si richieda il consiglio pieno, chi lo presiede, con il consenso dei consiglieri presenti, nomina uno o due consi-

glieri ad actum per sostituire gli assenti. Verificandosi tale caso, i consiglieri assenti devono essere poi informati su quanto compiuto.

202. *Consiglio pieno.*

È richiesto il consiglio pieno:

- a) quando agisce come collegio;
- b) nelle nomine riservate al preposito generale e consiglio;
- c) nell'interpretazione delle regole e nella dispensa dalla loro osservanza;
- d) tutte le volte che è espressamente richiesto dal diritto comune o proprio.

203. *Casi straordinari.*

Qualora il preposito generale si trovi nella impossibilità di radunare il consiglio e d'altra parte sia urgente prendere una decisione, per la quale è richiesto il parere o il consenso del consiglio, può nominare in via straordinaria almeno due consiglieri ad actum, purché non si esiga il consiglio pieno. Verificandosi tale caso, egli riferisce poi al suo consiglio su quanto ha compiuto.

204. *Consiglieri generali: elezione, durata, età.*

I consiglieri generali sono eletti dal capitolo generale a norma delle costituzioni e del regolamento capitolare. Rimangono in carica fino al capitolo generale ordinario successivo. Possono essere rieletti per un secondo mandato, ma non per un terzo consecutivo. Devono avere almeno trent'anni di età e cinque di professione perpetua. La precedenza nel consiglio è determinata dall'ordine di elezione.

A. *Requisiti e doveri.*

I consiglieri siano possibilmente scelti in modo tale che il consiglio sia rappresentativo delle diverse attività della Congregazione e delle aree geografiche in cui essa è presente. I consiglieri generali conoscano per esperienza le opere della Congregazione e si distinguano per esemplare vita religiosa, saggezza e prudenza. Siano uniti nella carità al preposito generale e con lui collaborino per il miglior governo della Congregazione. Fedeli al loro ufficio, si preparino sulle questioni da trattare, si esprimano con libertà e sincerità, guidati da spirito di fede e dal desiderio del bene dell'intera Congregazione; si impegnino a facilitare la attuazione delle decisioni con pronta ed umile adesione e mantengano il dovuto riserbo su quanto è stato oggetto di consultazione e di deliberazione.

B. *Compatibilità di incarichi.*

Particolari incarichi ed altri eventuali impegni dei consiglieri siano approvati dal preposito generale in modo da non ostacolare il regolare e diligente svolgimento del loro compito principale a servizio della Congregazione.

C. *Procedure per le elezioni.*

Il preposito generale può proporre, dopo l'elezione del vicario generale, un tempo per un conveniente discernimento prima dell'elezione degli altri consiglieri, e può indicare apertamente alcuni nominativi e criteri per la elezione degli stessi.

205. *Compiti.*

I consiglieri generali:

- a) assistono il preposito generale nell'esercizio del suo mandato, in modo particolare studiando i problemi che riguardano la vita della Congregazione, dandogli consiglio e sostegno nelle difficoltà e facendogli presenti con carità e rispetto le eventua-

- li carenze che apparissero nella sua azione;
- b) collaborano con lui nell'attuare le decisioni e le direttive del capitolo generale e della consulta;
- c) lo aiutano nel preparare i documenti ufficiali.

206. *Cessazione o deposizione di un consigliere generale dall'ufficio.*

Cessando dall'ufficio un consigliere generale, per dimissioni o per altro motivo, la consulta della Congregazione, nella prima riunione convocata a norma del diritto proprio dal preposito generale, provvede alla elezione del successore. Le dimissioni del consigliere generale sono presentate al preposito generale il quale le notifica alla consulta nella prima riunione da lui convocata a norma del diritto proprio.

Nel caso di deposizione di un consigliere generale, il preposito generale, con il consenso del suo consiglio, esclusa la persona interessata, presenta il caso alla Sede Apostolica alle cui decisioni poi ci si attiene.

VI - Officiali generali.

207. *Officiali generali.*

Gli officiali generali sono il procuratore, il cancelliere, l'economista e il postulatore generale. Essi sono nominati dal preposito generale e consiglio e devono avere almeno trenta anni di età e cinque di professione perpetua. Il loro incarico dura per tutto il mandato del preposito generale.

A. *Compatibilità e cumulabilità di incarichi.*

Gli uffici di procuratore, cancelliere, economista e postulatore generale sono compatibili con quello di consigliere generale e, per giusti motivi, sono anche cumulabili tra loro.

208. *Partecipazione agli organi di governo.*

Il procuratore, il cancelliere e l'economista generale sono membri di diritto del capitolo generale, non hanno però voce attiva nelle elezioni a meno che non ne godano per altro titolo. Il cancelliere interviene alla consulta della Congregazione e al consiglio generale in forza del suo ufficio, il procuratore e l'economista possono esservi chiamati per le questioni di loro competenza; non hanno però diritto di voto.

209. *Procuratore generale.*

Il procuratore generale tratta le pratiche della Congregazione presso la Santa Sede. A tale ufficio sia nominato un religioso che abbia la competenza richiesta e dia garanzia di agire con diligenza, fedeltà e riserbo per il bene della Congregazione.

A. *Compito.*

Il procuratore generale ha il compito di mantenere gli usuali rapporti con gli uffici della curia romana e di impetrare dalla Sede Apostolica indulti, favori e dispense per la Congregazione e per i singoli religiosi. Qualora debba trattare questioni riguardanti lo stato della Congregazione e le costituzioni, deve essere munito di speciale mandato.

B. *Sigillo e documentazione.*

Il procuratore generale ha il sigillo con lo stemma della Congregazione e la scritta: Procurator Generalis Congregationis Clericorum Regularium a So-mascha. Conservi con cura nell'archivio generale i documenti riguardanti le pratiche trattate e non permetta che alcuno di essi sia asportato.

C. *Residenza.*

Il procuratore generale ha la residenza possibilmente

a Roma, in modo da poter attendere convenientemente al suo incarico. Non può essere rimosso dall'ufficio prima del tempo stabilito dalle costituzioni senza che sia stata sentita la Sede Apostolica.

210. *Cancelliere generale.*

Il cancelliere generale funge da segretario e da notaio per gli affari ecclesiastici della Congregazione.

A. *Compiti.*

Il cancelliere generale ha il compito di stendere integralmente e con diligenza sul libro degli atti i verbali delle sedute del capitolo generale, della consulta della Congregazione e del consiglio generale, esprimendo con fedeltà e brevità lo svolgersi delle discussioni. Come notaio redige ed autentica gli atti delle elezioni e i decreti che devono essere firmati dal preposito generale. Inoltre è responsabile dell'archivio della curia generale.

B. *Doveri particolari.*

Il cancelliere è tenuto al segreto di ufficio; deve essere discreto, non mostrare ad alcuno i libri degli atti né trascrivere o lasciar trascrivere anche piccole parti senza l'autorizzazione del preposito generale.

211. *Economista generale.*

L'economista generale ha il compito di amministrare i beni della curia generale sotto la dipendenza del preposito generale, secondo le prescrizioni del diritto comune e proprio e le norme particolari emanate dalla Sede Apostolica, dal capitolo generale e dalla consulta della Congregazione.

A. *Doti e compiti.*

Doti, doveri e compiti specifici dell'economista generale sono descritti nel capitolo sulla amministrazione

ne dei beni. Egli inoltre assiste ed aiuta gli economi provinciali e locali e, per incarico del preposito generale, ne esamina le amministrazioni.

212. *Postulatore generale.*

Il postulatore generale cura le cause di beatificazione e canonizzazione promosse dalla consulta della Congregazione e deve presentare al capitolo generale una relazione sullo stato delle singole cause.

Cap. XVI

Visita canonica

213. *Visita canonica.*

La visita canonica è un atto di governo che ha lo scopo di verificare e promuovere la vita religiosa e l'attività della Congregazione nelle sue strutture e persone, prendendo decisioni ed emanando decreti secondo le necessità.

214. *Visitatori.*

Nella nostra Congregazione compiere la visita canonica è dovere del preposito generale. Qualora lo ritenga opportuno, può essere compiuta anche dagli altri superiori maggiori nell'ambito della loro giurisdizione.

A. *Visitatore delegato.*

Il preposito generale a suo giudizio può demandare l'incarico della visita a un altro religioso; in casi particolari può nominare un visitatore straordinario con incarichi specifici. Per nominare un visitatore di tutta la Congregazione si richiede il consenso del consiglio generale. Chi compie la visita per delega, nel capitolo di apertura faccia leggere dall'attuario la lettera di nomina e si attenga alle disposizioni ricevute.

B. *Modalità e compiti della visita.*

Le preghiere e le modalità da seguire nella visita sono stabilite dal rituale. Il visitatore si informi su

quanto riguarda le persone, la vita regolare, l'attività apostolica, le opere, i beni e l'amministrazione della casa; senta tutti i religiosi e proceda con animo paterno nell'intento di aiutare ognuno con gli opportuni suggerimenti; nell'esortare e correggere usi bontà e saggezza. Nei suoi riguardi i religiosi si comportino con fiducia e alle domande rispondano secondo verità e nella carità.

C. Conclusione.

Al termine della visita il visitatore convoca il capitolo della casa, nel quale esorta i religiosi a rinnovare il loro impegno di vita spirituale e di unione fraterna e comunica le decisioni che ritenga opportune. Di queste mette al corrente il superiore della casa prima di convocare il capitolo.

D. Relazione e decreti.

Il visitatore redige una relazione su quanto ha osservato e compiuto in atto di visita. Il preposito generale la esamina con il suo consiglio e, sentito il superiore maggiore interessato, prende gli opportuni provvedimenti.

Cap. XVII

Amministrazione dei beni

215. Possesso dei beni temporali nella Congregazione.

I beni temporali, dono della provvidenza e frutto del lavoro, appartengono alla Congregazione. Il loro uso è ordinato alla gloria di Dio mediante la saggia amministrazione, la destinazione al bene comune ed una caritatevole distribuzione. Come persone giuridiche possono possedere anche le province, le viceprovince, i commissariati, le delegazioni e le case religiose. Ad esse spetta il diritto di acquistare, alienare e disporre dei beni stessi. Tale diritto è esercitato attraverso gli organi di governo previsti.

216. Facoltà amministrative dei capitoli.

Il capitolo generale stabilisce i criteri della programmazione economica e ha pieno diritto di distribuire, permutare, acquistare, alienare i beni della Congregazione, delle province, delle viceprovince, dei commissariati, delle delegazioni e delle comunità locali. Il capitolo provinciale gode di facoltà analoghe nell'ambito della provincia e alle condizioni volute dalle costituzioni.

217. Facoltà della consulta.

La consulta della Congregazione verifica l'attuazione delle decisioni di carattere economico prese dal capito-

lo generale, determina i criteri per la comunione dei beni fra i vari organismi della Congregazione, emana ed aggiorna le norme di amministrazione e stabilisce i contributi destinati alla cassa generale o per altre necessità particolari.

218. *Facoltà dei superiori.*

Il preposito generale, con il suo consiglio, programma e controlla l'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni della curia generale; verifica e approva i rendiconti amministrativi degli altri organismi della Congregazione e ne ratifica, con il consenso del suo consiglio, le decisioni di amministrazione straordinaria riservate alla sua competenza. Il preposito provinciale, con il suo consiglio, gode di facoltà analoghe nella provincia. Il commissario amministra e prende decisioni sui beni del commissariato, a norma del diritto proprio. Il superiore amministra e prende decisioni sui beni della casa religiosa a norma del diritto proprio. Il preposito generale e i prepositi delle province, vice-province e commissariati dispongono dei beni delle case sopresse a norma del diritto comune.

219. *Economi.*

L'economista generale amministra i beni della curia generale, l'economista provinciale quelli della curia provinciale, l'economista locale i beni della casa. È loro competenza, oltre che dei superiori maggiori e locali, fare spese e atti giuridici di carattere amministrativo nell'ambito del loro ufficio e alla dipendenza dei rispettivi superiori o capitoli.

A. *Compatibilità di incarichi.*

Non possono ricoprire l'ufficio di economista generale e provinciale il rispettivo superiore maggiore e il suo

vicario; si preferisce che l'ufficio di economista locale non sia affidato al superiore, a meno che non sia richiesto da vera necessità e vi sia l'approvazione del superiore maggiore competente.

B. *Doti.*

L'economista sia convenientemente preparato e aggiornato sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze della Congregazione; ciò presuppone in lui apertura mentale, adattabilità, concretezza uniti ad uno spirito di carità servizievole. Agisca in filiale rispettosa sottomissione al proprio superiore, usando sempre la necessaria correttezza amministrativa, risplenda per sollecitudine verso i fratelli, subordinando le preoccupazioni materiali a quelle spirituali.

C. *Commissione economica.*

Ove se ne ravvisi l'utilità, si istituisca, a livello di governo generale e delle altre strutture di governo, una commissione economica in funzione di sussidiarietà. Essa analizzi le situazioni di particolare interesse comune, sia attenta alla variazione delle norme legali per essere in grado di assistere le comunità in spirito di fraterna collaborazione, ponga una particolare attenzione a favorire la condivisione all'interno e all'esterno della Congregazione e ad escludere ogni controtestimonianza di povertà.

D. *Rappresentante legale.*

Il rappresentante legale è nominato dal superiore maggiore competente, per la durata del suo mandato; la nomina è sempre rinnovabile. Rappresenta civilmente l'ente religioso che abbia personalità giuridica riconosciuta, agisce in conformità alle disposizioni dei superiori, conserva in archivio gli originali di tutti gli atti riguardanti l'ente rappresentato. Consapevole della propria responsabilità agisca sempre con grande prudenza ed esattezza.

E. *Rendiconti amministrativi.*

L'economista generale rende conto della amministrazione al preposito generale e consiglio due volte l'anno e al capitolo generale al termine del sessennio; l'economista provinciale e l'economista del commissariato al rispettivo superiore e suo consiglio due volte l'anno e al capitolo provinciale al termine del quadriennio. L'economista locale ogni mese presenta al superiore il bilancio delle entrate e delle uscite, allegando i relativi documenti e compiendo la verifica di cassa; con il superiore e il vicesuperiore appone la firma sul registro di amministrazione sia ordinaria che straordinaria e ogni tre mesi dà relazione al capitolo della casa sulla situazione economica della casa.

F. *Relazione economica annuale.*

Il superiore locale al termine di ogni anno trasmette la relazione sulla amministrazione ordinaria e straordinaria della casa al preposito provinciale; questi invia la relazione delle singole case insieme a quella della provincia al preposito generale.

G. *Necessità personali dei religiosi.*

I religiosi dipendono per le loro necessità dal superiore; egli provveda adeguatamente e con carità, mettendo anche a loro disposizione una modesta somma per le spese personali.

220. *Norme per l'amministrazione.*

Nell'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni della Congregazione, delle strutture e delle case si segue quanto prescritto dal diritto comune e proprio, dai decreti del capitolo generale e della consulta della Congregazione e dalle particolari norme di amministrazione.

Esortiamo vivamente i nostri religiosi perché, sorretti dalla grazia di Dio e animati dallo spirito del santo Fondatore, siano perseveranti sulla via della perfezione, sostenendosi vicendevolmente nella fedele osservanza di queste costituzioni e regole. In questo modo essi si conserveranno degni della vocazione che hanno ricevuto e la loro vita sarà di lode e gloria a Dio, testimonianza di pace, edificazione e salvezza per gli uomini¹.

¹ C1626 965.